

ORIGINALE

Deliberazione N. 51
in data 21-12-15
Prot.

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza: Ordinaria

di Prima convocazione

seduta Pubblica

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 611 E SS., DELLA LEGGE N. 190/2014

<p>L'anno duemilaquindici addì ventuno del mese di dicembre alle ore 20:45, presso la Residenza Municipale con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale. Alla trattazione dell'argomento risultano:</p>	<p>Verbale letto, approvato e sottoscritto.</p> <p>IL PRESIDENTE BOTTARO CRISTIAN</p>
<p>P BOTTARO CRISTIAN P GAIANI SARAH P ANCILOTTO FILIPPO P CARRARO EMANUELA P PAGETTA ELENA P CACCIN LUCIO P BOSCHELLO NICOLA P CONTIN MICHELA P CONTE MICHELE P MARFIA RINA P CARRARO FEDERICA</p> <p>Partecipa alla seduta NIEDDU DOTT.SSA NATALIA SEGRETARIO COMUNALE. Il Sig. BOTTARO CRISTIAN nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, e designa a scrutatori i Consiglieri: BOSCHELLO NICOLA GAIANI SARAH CONTIN MICHELA</p>	<p>IL SEGRETARIO COMUNALE NIEDDU DOTT.SSA NATALIA</p>
<p>● Da trasmettere alla Prefettura</p>	
<p>Dichiaro che la presente delibera viene pubblicata all'albo on line dal ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. Addì</p> <p>IL MESSO COMUNALE Martignon Paolo</p>	<p>n. Reg. Pubbl.</p> <p>REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art 124 T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)</p> <p>Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno all'albo on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. Addì</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE NIEDDU DOTT.SSA NATALIA</p>

Si sottopone al Consiglio la presente proposta di deliberazione:

Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss., della legge n. 190/2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, gli enti locali avviano un *“processo di razionalizzazione”* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Dato atto che:

- il Comune partecipa al capitale sociale della Società (patrimoniale) Servizi Territorio e Ambiente – SE.T.A.- S.P.A. nella misura del 1,6%;
- in data 19.12.2005, con atto rep. N. 144522, Notaio Antoniucci di Bassano del Grappa (VI), le società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., dopo aver costituito ETRA S.p.A. mediante atto di scissione parziale, hanno trasferito ad essa la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato, mantenendo unicamente la proprietà delle reti e delle infrastrutture;
- la società patrimoniale Servizi Territorio e Ambiente – SE.T.A. - S.P.A. di cui sopra è, pertanto, società non operativa, priva di dipendenti, pur essendo dotata di organo amministrativo;
- la stessa società, pertanto, a norma dell'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, deve essere *“soppressa”*;
- le modalità per il perseguimento dell'obiettivo di cui sopra (la *“soppressione”*) sono state oggetto di attenta valutazione da parte del gruppo di lavoro organizzato da ETRA S.p.A. e composto da esperti e professionisti;
- la Legge n. 190/2014 non specifica quali siano le modalità di attuazione della *“soppressione”* e, pertanto, nel silenzio della legge sul punto, deve ritenersi che, in astratto, la stessa *“soppressione”* possa risultare attraverso tutte le modalità previste nella normativa vigente, purché si consegua l'obiettivo di *“riduzione”* delle Società partecipate fissato dalla stessa legge n. 190/2014;
- di conseguenza, sono state prese in considerazione tre distinte ipotesi volte a conseguire la *“soppressione”* delle Società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.:

1) la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.;

2) lo scioglimento delle tre società patrimoniali;

3) la fusione delle tre società patrimoniali in ETRA S.p.A.;

- la **prima ipotesi**, consistente nella la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., è ritenuta elusiva delle disposizioni di cui alla L. 190/2014 sotto un duplice profilo;
 - a) sotto un primo profilo, poiché, all'esito della fusione suddetta, permarrebbe una società patrimoniale senza alcuna funzione operativa e, peraltro, priva di dipendenti, con ciò incorrendo nell'ipotesi prevista dal secondo dei criteri indicati dal comma 611 della legge 190/2014;
 - b) sotto altro profilo, in considerazione della flagrante violazione dell'art. 18, comma 2 *bis*, D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 5 *quinquies*, Legge n. 114/2014 (divieto di nuove assunzioni), in forza del quale non potrebbe, dunque, nemmeno ipotizzarsi l'assunzione di nuovi dipendenti;
- la **seconda ipotesi**, che prevede di sciogliere le tre società (Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.) passando attraverso la fase della liquidazione delle stesse, pur essendo conforme alla normativa e, pertanto, percorribile sul piano strettamente giuridico, non risulta ottimale e strategica per molteplici motivi:
 - a) lo scioglimento delle suddette società comporterebbe, infatti, la necessità di disporre dei beni che attualmente fanno parte del patrimonio delle società medesime, in particolare delle reti e degli altri beni (depuratori etc..) realizzati nel periodo antecedente al conferimento in ETRA S.p.A.;
 - b) tali beni, in sede di scioglimento, dovrebbero essere assegnati, previa perizia di stima del valore degli stessi, ai soci in proporzione al valore delle rispettive partecipazioni e tenendo conto, altresì, della allocazione dei beni medesimi;
 - c) dovrebbe, pertanto, essere assegnata in natura ai singoli comuni soci la parte dei beni che rientra nell'ambito territoriale di competenza tenendo, contestualmente, conto del fatto che la parte di beni assegnata ai singoli comuni deve anche rispecchiare il valore della partecipazione societaria;
 - d) al di là dell'intrinseca difficoltà nella individuazione fisica della parte di rete idrica che dovrebbe essere assegnata ad ogni comune socio, che comporterebbe anche la necessità di "isolare" la quota del costo di realizzazione della parte di rete medesima e la quota di ammortamento residua (da imputare anch'esse al singolo comune), dovrebbero essere attribuiti ai soci anche beni per definizione "comuni" in quanto posti a servizio della rete idrica di più comuni (ad es. i depuratori);
 - e) peraltro, non sussiste in capo all'ente locale alcun beneficio che possa giustificare una siffatta operazione, tenuto conto che, a prescindere dalla proprietà delle reti idriche, le stesse devono essere messe comunque a disposizione del gestore (nella specie ETRA S.p.A.);
 - f) inoltre, l'art. 172, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che "*alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione*";
- la **terza ipotesi**, consistente in una fusione tra ETRA S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A. mediante incorporazione delle ultime tre società (incorporande) in ETRA S.p.A. (incorporante) risulta la più adeguata alle esigenze e all'interesse dell'Ente locale, perché consentirebbe di ottemperare alle prescrizioni di cui alla legge 190/2014, art. 1, comma 611 già citato, lettera b): le società patrimoniali verrebbero incorporate in ETRA S.p.A., perdendo, così, la propria autonoma personalità giuridica ed il patrimonio delle stesse si confonderebbe con quello di ETRA S.p.A.;

- la fusione per incorporazione delle società patrimoniali in ETRA S.p.A. consente, tra l'altro, di superare in via definitiva le incertezze collegate ai piani di ammortamento dei beni oggetto di contratto di affitto, ad oggi tutti contabilizzati nel bilancio di ETRA S.p.A.;
- la fusione per incorporazione appare, pertanto, la soluzione preferibile: utilizzando lo strumento della c.d. fusione con concambio sarebbe garantita la proporzionalità tra le azioni attualmente detenute dai singoli comuni nelle tre diverse società patrimoniali e le azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale, all'esito della fusione;
- la fusione con concambio necessita di perizia preliminare, volta a valutare il valore delle quote di partecipazione dei singoli Comuni nelle attuali società patrimoniali affinché venga garantita la proporzionalità dell'attribuzione delle azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale all'esito della fusione, e ciò mediante determinazione del c.d. rapporto di cambio delle partecipazioni;
- la congruità di tale rapporto di cambio sarebbe assicurata dalla valutazione degli esperti nominati dal Tribunale nel corso del procedimento, valutazione da effettuarsi prima della delibera di assemblea straordinaria di approvazione del progetto di fusione;

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale:
 - ritiene preferibile l'attuazione della terza soluzione proposta, in quanto maggiormente rispondente all'interesse dell'Ente locale;
 - intende perfezionare la fusione per incorporazione della Società (patrimoniale) Servizi Territorio e Ambiente – SE.T.A.- S.P.A. in ETRA S.p.A.;
- è necessario:
 - che l'Assemblea dei soci della Società Servizi Territorio e Ambiente – SE.T.A.- S.P.A. deliberi l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione in ETRA S.p.A.;
 - che l'Assemblea dei soci di ETRA S.p.A. approvi il predetto progetto di fusione;
- al Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie deve essere allegata una specifica relazione tecnica, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge n. 190/2014;
- il Piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. Tale pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);
- **Visto** il decreto del Sindaco n. 4 del 31/03/2015, avente ad oggetto "Piano di razionalizzazione delle società partecipate (art. 1 c. 612 legge 190/2014)"
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 611 e ss., il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, da attuarsi mediante fusione per incorporazione della Società Servizi Territorio e Ambiente – SE.T.A.- S.P.A in ETRA S.p.A. secondo le indicazioni contenute in premessa;
2. di esprimere voto favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di SE.T.A.- S.P.A in ETRA S.p.A.;
3. di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società SE.T.A.- S.P.A ed ETRA S.p.A. che sarà appositamente convocata per l'eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A.- S.P.A in ETRA S.p.A.;

4. di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società ETRA S.p.A. che verrà appositamente convocata per l'eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. in ETRA S.p.A.;
5. di prendere atto della allegata relazione tecnica predisposta da Etra Spa come prevista dall'art. 1, comma 612, c. 190/2014, e di dare atto che in specifico riferimento alle società nelle quali il Comune detiene una partecipazione indiretta per il tramite di ETRA S.p.A., ai fini di una determinazione condivisa con gli altri enti locali soci di ETRA S.p.A., si demanda ad ETRA S.p.A. il vaglio di tutte possibili soluzioni per l'attuazione del piano di razionalizzazione, soluzioni che avrà cura di prospettare, nel più breve termine possibile, ai Comuni soci, così da poter avviare, anche con riferimento a dette partecipazioni, il piano di razionalizzazione come richiesto dalla disposizione di cui all'art. 1, commi 611 e ss., della L. 190/2014;
6. di disporre:
 - la trasmissione della presente deliberazione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
 - la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune;
 - la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

* * * * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

ACQUISITI i pareri resi, in allegato al presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, successive modifiche ed integrazioni;

UDITA la relazione del Sindaco;

SENZA discussione;

VISTO l'esito della votazione palese qui di seguito riportata:

Consiglieri presenti: n. 11

Consiglieri votanti: n. 11

Voti favorevoli: n. 11

DELIBERA

1. Di approvare senza modifiche ed integrazioni la proposta di deliberazione così come formulata.

ALTRESI' DELIBERA

Con separata votazione: Consiglieri presenti: n. 11, Consiglieri votanti: n. 11, Voti favorevoli: n. 11, resa in forma palese con le modalità stabilite dallo Statuto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.

VISTA la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della stessa, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VERZOTTO MICHELE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere di regolarità contabile favorevole in merito alla stessa, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
VERZOTTO MICHELE

Dichiaro che la presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio dal
per 15 giorni consecutivi.

Addì

IL MESSO COMUNALE
Martignon Paolo

La presente deliberazione è **divenuta esecutiva** il ai sensi dell'art.
134, comma 3, T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2001 n. 267.

Villanova di CSP,

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali avviano un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri:*
 - *eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;*
 - *sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - *eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
 - *aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
 - *contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.”*
- al Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie deve essere allegata una specifica relazione tecnica, ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge n. 190/2014.

RELAZIONE TECNICA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 611 E 612 DELLA LEGGE N. 190/2014

da allegarsi al Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

1. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE DETENUTE DAL COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO ALLA DATA DELLA PRESENTE RELAZIONE.

2.

- A. SE.T.A. S.p.A.** – Percentuale di partecipazione diretta 1,6%;
- B. ETRA S.p.A.** – Percentuale di partecipazione diretta 1,12%;
- C. SINTESI S.r.l.** – Percentuale di partecipazione indiretta 1,12%;
- D. E.B.S. – Etra Biogas Schiavon società agricola a responsabilità limitata** – Percentuale di partecipazione indiretta 1,1088%;
- E. ASI S.r.l.** – Percentuale di partecipazione indiretta 0,448%;
- F. ETRA ENERGIA S.R.L.** – Percentuale di partecipazione indiretta 0,5488%;
- G. PRO.NET S.R.L. in liquidazione**– Percentuale di partecipazione indiretta 0,295008 %;
- H. NE-T (by Telerete Nordest) S.r.l.** – Percentuale di partecipazione indiretta 0,112448%;
- I. UNICAENERGIA S.R.L.** – Percentuale di partecipazione indiretta 0,4704 %;

- J. VIVERACQUA S.C.A.R.L.** – Percentuale di partecipazione indiretta 0,169008%;
- K. ONE ENERGY S.R.L.** – Percentuale di partecipazione indiretta di secondo grado 0,336;

Ai sensi dell'art. 1, comma 611, L. 190/2014 è obbligatoria la *eliminazione* delle società e delle partecipazioni detenute in società che non siano indispensabili al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente.

E' parimenti obbligatoria la *soppressione* delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Devono altresì, essere *eliminate* le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

Deve, ove possibile, procedersi all'*aggregazione* delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Con riferimento alle ulteriori società e partecipazioni societarie che non rientrino in una delle previsioni di cui sopra deve, in ogni caso, farsi luogo al contenimento dei costi.

Con specifico riferimento alle partecipazioni **dirette** detenute dal Comune di Villanova di Camposampiero si rileva quanto segue.

A. SE.T.A. S.p.A.

- Si tratta di una società patrimoniale, a partecipazione interamente pubblica ai sensi dell'art. 113, commi 2 e 13, del T.U.E.L..
- I soci di Se.T.A. S.p.A. sono i seguenti Comuni: Battaglia Terme (Padova) - Borgoricco (Padova) - Cadoneghe (Padova) - Campo San Martino (Padova) - Campodarsego (Padova) - Campodoro (Padova) - Camposampiero (Padova) - Carmignano di Brenta (Padova) - Cervarese Santa Croce (Padova) - Cittadella (Padova) - Curtarolo (Padova) - Fontaniva (Padova) - Galliera Veneta (Padova) - Galzignano Terme (Padova) - Gazzo Padovano (Padova) - Grantorto (Padova) - Limena (Padova) - Loreggia (Padova) - Massanzago (Padova) - Mestrino (Padova) - Montegalda (Vicenza) - Montegrotto Terme (Padova) - Noventa Padovana (Padova) - Piazzola sul Brenta (Padova) - Piombino Dese (Padova) - Pozzoleone (Vicenza) - Resana (Treviso) - Rovolon (Padova) - Rubano (Padova) - Saccolongo (Padova) - San Giorgio delle Pertiche (Padova) - San Giorgio in Bosco (Padova) - San Martino di Lupari (Padova) - San Pietro in Gu (Padova) - Santa Giustina in Colle (Padova) - Saonara (Padova) - Selvazzano Dentro (Padova) - Teolo (Padova) - Tombolo (Padova) - Torreglia (Padova) - Trebaseleghe (Padova) - Veggiano (Padova) - Vigodarzere (Padova) - Vigonza (Padova) - Villa del Conte (Padova) - Villafranca Padovana (Padova) - Villanova di Camposampiero (Padova).
- La Società è stata costituita il 07.10.1999 e dal 01.01.2006 ha assunto la funzione di società patrimoniale a seguito dell'atto di scissione in data 19.12.2005, Rep. N. 144522 del Notaio Antoniucci di Bassano del Grappa;
- SE.T.A. S.p.A. è proprietaria delle reti comprensoriali (ex consortili) destinate al Servizio Idrico Integrato gestito da ETRA S.p.A., che dette reti gestisce in forza di contratto di affitto del 20 dicembre 2006.
- SE.T.A. S.p.A. non eroga alcun servizio pubblico; essa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri e, in conseguenza della sua natura di mera società patrimoniale, non ha personale dipendente.

- Alla luce di quanto sopra **si ritiene, pertanto, che la società SE.T.A. S.p.A. sia da annoverare all'interno dell'ipotesi di razionalizzazione di cui al criterio sub b) dell'art. 1, comma 611, L. 190/2014.**
- Tale società dovrà pertanto essere *soppressa*, previa determinazione definitiva delle modalità in via congiunta con tutti gli altri Comuni soci di SE.T.A. S.p.A..
- Sin d'ora si dà atto che, dopo attenta valutazione degli scenari ipotizzabili, i Comuni soci di SE.T.A. S.p.A. hanno avviato un procedimento congiunto con ETRA S.p.A. nonché con le società patrimoniali partecipate dagli altri Comuni in favore dei quali ETRA S.p.A. eroga il S.I.I. (Altopiano Servizi S.r.l. e Brenta Servizi S.p.A.), volto ad attuare la obbligatoria soppressione attraverso una fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A. (nonché di Altopiano Servizi S.r.l. e Brenta Servizi S.p.A.) in ETRA S.p.A. In attuazione di detta soluzione il Consiglio Comunale delibera il proprio parere favorevole alla fusione *de qua* invitando gli organi competenti a predisporre quanto necessario o utile per l'attuazione dell'operazione. Tale soluzione appare conforme alla disposizione di cui all'art. 1 comma 611 L. 190/2014 e rispondente ai canoni di economicità ed efficienza per le ragioni esplicitate nella deliberazione del Consiglio comunale sopra citata.
- Per quanto attiene ai tempi di attuazione, si prevede di poter giungere all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione entro il prossimo 31.12.2015.
- Con riferimento ai risparmi che si prevede di conseguire attraverso la fusione *de qua*, si precisa che attualmente (da ultimo bilancio approvato) alla società SE.T.A. S.p.A. sono riconducibili i seguenti costi annui e che dalla fusione della stessa, in ETRA S.P.A S.p.A. si attendono i benefici derivanti dalla eliminazione dei costi medesimi nonché dal risparmio di imposta sotto indicato:

Costi annuali cessanti

- Organo Amministrativo	8.122
- Organo di controllo	17.512
- Spese amministrative generali	<u>5.000</u>
Totale	30.634

Benefici annuali emergenti:

Da perdite fiscali compensabili

- risparmio di imposta annuo 2016	343.200
- risparmio di imposta annuo l 2017	468.000

B. ETRA S.p.A.

- La Società è a capitale interamente pubblico ed è stata costituita il 30.12.2005 dall'aggregazione dei rami d'azienda relativi alla gestione dei servizi pubblici delle società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., costituite ed operanti ai sensi dell'art. 113, lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
- La società ETRA S.p.A. assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. E' una *multiutility* soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza di Servizi),

cosicché rappresenta già una forma di aggregazione per la gestione omogenea all'interno dell'Ambito territoriale del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti.

- La partecipazione in detta società, svolgendo essa un servizio pubblico essenziale indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione comunale attraverso lo strumento dell'*in house providing*, deve essere mantenuta.
- Si precisa, altresì, che – ritenuto quanto sopra – appare ultronea ogni valutazione in ordine agli ulteriori criteri di cui al citato art. 1, comma 611, L. 190/2014.

Si ritiene, pertanto, che detta partecipazione debba essere mantenuta.

Con riferimento alle partecipazioni indirette (ossia alle società in cui ETRA S.p.A. detiene una partecipazione) si rileva quanto segue.

C. SINTESI S.r.l.

- La Società, costituita nell'anno 2001, ha un capitale sociale di € 13.475,00, sede a Vigonza (PD) ed è posseduta da ETRA S.p.A. al 100% (a seguito dell'acquisto del 40% avvenuto nel luglio 2014). La società opera a livello nazionale nel settore della comunicazione ambientale predisponendo studi e progetti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e per la tariffazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stessi.
- Nel corso del 2014 ha consolidato anche l'offerta di servizi con predisposizione di piani e progetti nel settore energetico, utilizzando le sinergie tecniche ed operative con la controllante in particolare nel settore dell'efficientamento energetico e della pianificazione energetica sostenibile rivolta agli Enti locali.
- I clienti della società sono prevalentemente altre società, anche a partecipazione pubblica operanti nel settore ambientale/energetico distribuite sull'intero territorio nazionale.
- Il volume d'affari realizzato nell'esercizio 2014 è stato di euro 645.806,00, con un utile di circa € 12.000; nel 2013 ha conseguito un utile di €. 1.135 e nel 2012 una perdita di €. 25.354. La società è operativa con n. 9 dipendenti.

D. E.B.S. - Etra Biogas Schiavon società agricola a responsabilità limitata

- La Società, costituita da ETRA S.p.A nel 2010, ha un capitale sociale di € 100.000, interamente versato, sede a Cittadella (PD); oggetto sociale è l'esclusivo esercizio dell'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. (coltivazione di fondi agricoli e attività connesse di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili).
- L'attività aziendale fa riferimento alla normativa nazionale e regionale di attuazione della Direttiva 91/676 CEE del Consiglio del 12.12.1991 (c.d. Direttiva nitrati), con la finalità di abbattere l'azoto di origine zootecnica nel territorio di riferimento dei soci pubblici che indirettamente partecipano alla società, con beneficio delle relative collettività in termini di miglioramento della qualità delle falde acquifere.
- Come da programma, nel corso del 2011 ETRA S.p.A. ha ceduto a nove nuovi soci privati, selezionati mediante bando, una parte della propria partecipazione (per un valore di € 900 complessivi), e nel corso del 2013 un'ulteriore quota (per un valore di € 100) al fine di introdurre nella compagine sociale allevatori della zona interessati al conferimento esclusivo, a prezzo prestabilito, di zoobiomasse al costruendo impianto a biogas (che produrrà energia elettrica e termica da codigestione anaerobica). ETRA S.p.A. conserva la maggioranza e il controllo di E.B.S. con il 99,00% del capitale sociale.

- Nel mese di marzo 2014 si è proceduto all'appalto dell'opera e al termine dell'anno i lavori principali di costruzione risultano ultimati. Nel corso del 2015 verranno completati i lavori di finitura (asfalti, recinzione, opere a verde ed illuminazione esterna). La Società, che si deve considerare in fase di avviamento, chiude l'esercizio 2014 con un risultato negativo di € 60.327, mentre nell'esercizio 2013 ha conseguito perdite per € 11.432 e nell'esercizio 2012 perdite per € 3.073 circa.
- L'attività operativa è iniziata solo dall'anno 2015 ed il piano prevede la produzione di energia elettrica per una potenza massima di 600Kw e il possibile *upgrade* dell'impianto per la produzione di biometano. La società è in attesa della comunicazione dal GSE della tariffa di vendita dell'energia elettrica, nonché della definizione del quadro normativo per la produzione e vendita del biometano.
- La società è operativa con 1 dipendente.
Trattasi di attività a bassi margini di redditività e strettamente legata ai conferimenti degli agricoltori attuali soci.

E. ASI S.r.l.

- La Società, costituita nel 2005, ha un capitale sociale di € 50.000,00 e sede in Vigonza (PD). Essa effettua servizi di elaborazione dati per la gestione amministrativa dei Comuni e delle Unioni dei Comuni Soci, servizi informativi e di comunicazione, di tutela e valorizzazione del territorio. ETRA S.p.A. detiene il 40% del capitale sociale; la rimanente quota è detenuta dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese (60%).
- L'esercizio 2014 chiude con un risultato positivo di € 5.284, mentre nell'esercizio 2013 ha conseguito un utile di € 1.497 e nell'esercizio 2012 un utile di € 4.510. Il volume d'affari realizzato nell'esercizio 2014 è stato di € 1.874.619. La società è operativa con n. 36 dipendenti. L'ambito territoriale di attività è relativamente ristretto e trattasi di attività a bassi margini di redditività.

F. ETRA ENERGIA S.R.L.

- Nel 2007 ETRA S.p.A. ha costituito con il Gruppo Ascopiave una nuova Società a responsabilità limitata con una quota societaria del 49%, con capitale sociale di € 100.000,00 e sede in Cittadella (PD). Oggetto principale della Società è la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme (elettrica, calore, gas, altre). Il restante 51% è detenuto dalla controllante Ascopiave S.p.A..
- L'esercizio 2014 chiude con un risultato positivo, dopo le imposte, di € 6.873, l'esercizio 2012 si era chiuso con una perdita di € 99.006 e l'esercizio 2013 si era chiuso con un utile di € 13.322. Il volume d'affari realizzato nell'esercizio 2014 è stato di € 7.686.937. La società è operativa con n. 5 dipendenti. L'ambito territoriale di attività è quello di riferimento dei soci di ETRA S.p.A..

G. PRO.NET S.R.L. in liquidazione

- La Società Pro.net S.r.l., ora in liquidazione, con capitale sociale di € 5.667.564,00 e sede in Padova, aveva come attività principale il servizio di telecomunicazione, ed in particolare il cablaggio del territorio. ETRA S.p.A. ha acquistato la partecipazione nel 2006 sottoscrivendo un aumento di capitale mediante conferimento di beni in godimento,

- consistente nella possibilità di utilizzo di alcuni impianti per l'installazione di apparati radio, per un valore di € 1.468.750. La partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 26,34 %.
- In data 23 dicembre 2008 l'assemblea straordinaria dei soci di Pro.net S.r.l. ha deliberato il conferimento del ramo d'azienda citato nella società "Ne-t by Telerete Nordest S.r.l.". In esito alla suddetta operazione, Pro.net S.r.l. si è limitata, negli esercizi successivi, a svolgere esclusivamente l'attività di gestione della partecipazione detenuta in Ne-t Telerete Nordest S.r.l..
 - In data 16/10/2012 Pro.net S.r.l. ha deliberato la messa in liquidazione volontaria e con atto notarile del 31/10/2013 ha assegnato pro quota ai soci la partecipazione posseduta nella Società Ne-t Telerete Nordest S.r.l.. Il valore della quota di partecipazione nella società Pro.net S.r.l. in liquidazione alla data del 31 dicembre 2013, dopo l'assegnazione, è pari a zero.

H. NE-T (by Telerete Nordest) S.r.l.

- La società NE-T (By Telerete Nordest S.r.l.) ha capitale sociale di € 909.500,00 e sede in Padova. Con riferimento alle operazioni poste in essere da Pro.net S.r.l., in seguito alla messa in liquidazione della società ed alla successiva assegnazione della quota di partecipazione detenuta in "Ne-t Telerete Nordest S.r.l.", ETRA S.p.A. ha provveduto ad iscrivere il valore della partecipazione ricevuta, di nominali € 91.313,85, pari al 10,040% del capitale sociale, al costo storico di € 1.462.922,09=. La Società Ne-t Telerete Nordest S.r.l. chiude l'esercizio 2014 con un risultato fortemente negativo (€ 3.295.016), motivato sia dalle perdite operative che dalla svalutazione di alcuni *assets* improduttivi. I risultati degli esercizi precedenti sono stati per il 2012 una perdita di € 530.143 e per il 2013 un utile di € 1.095.
- Il valore della partecipazione al 31/12/2014 risulta svalutato a € 215.995,50. Il volume d'affari realizzato nell'esercizio 2014 è stato di € 3.700.870.
La società è operativa con n. 57 dipendenti.

I. UNICAENERGIA S.R.L.

- Nel 2010 ETRA S.p.A. ha costituito, insieme al Consorzio di Bonifica Brenta, una nuova Società a responsabilità limitata denominata "Unicaenergia S.r.l.", partecipata con una quota pari al 42% del capitale sociale di € 70.000 e sede in Cittadella (PD).
- La Società, che ha per oggetto la progettazione, costruzione, ristrutturazione, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, oltre alla sua commercializzazione, ha in corso la realizzazione e l'esercizio della centrale idroelettrica sul canale unico tra i comuni di Nove e Bassano del Grappa. La società, che si deve considerare in fase di *Start Up*, in sede di approvazione del Bilancio 2013 ha deliberato la copertura delle perdite accertate al 31/12/2013 per l'importo complessivo di € 41.858,55 e l'aumento del capitale sociale di € 250.000. Entrambi i soci hanno provveduto a versare la quota di propria spettanza. La parte di competenza di ETRA S.p.A. è stata a ripiano delle perdite per € 17.580 e in conto futuro aumento di capitale sociale per € 105.000. Con decreto in data 03/03/2015, la Regione Veneto ha concesso l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio della centrale idroelettrica sopracitata e pertanto nel corso del 2015 si potrebbe procedere

con l'appalto dei relativi lavori, con previsione di messa in esercizio dell'impianto nei primi mesi del 2017.

- Il Bilancio 2014 chiude con una perdita di € 37.558, l'esercizio 2012 si era chiuso con una perdita di € 25.236 e l'esercizio 2013 si era chiuso con una perdita di € 5.147. La società è gestita da un Amministratore Unico e non ha dipendenti.

J. VIVERACQUA S.C.A.R.L.

- La Società, costituita nel 2011, è una Società consortile a capitale interamente pubblico nata dall'iniziativa di Acque Veronesi S.c.a.r.l. e Acque Vicentine S.p.A. con capitale sociale di € 115.000 e sede in Verona, per istituire una stabile collaborazione tra le aziende di gestione del Servizio Idrico Integrato con la principale finalità di creare sinergie tra le imprese e ottimizzare/ridurre i costi di gestione.
- ETRA S.p.A. ha aderito all'iniziativa con una quota di partecipazione del valore di € 12.976,00 pari al 13,31% del capitale sociale. Il Bilancio al 31/12/2014 chiude con un risultato positivo di € 8.840,00, mentre nell'esercizio 2013 ha conseguito un utile di € 3.099 e nell'esercizio 2012 un utile di € 439. Il fatturato dell'esercizio 2014 è stato di € 344.169. La società è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri ed ha 1 dipendente a tempo determinato.

K. ONENERGY S.R.L.

- La società è stata costituita nel 2009 con capitale sociale di € 10.000 così ripartito: Marangoni Carlo Alberto 35%, ECOFIN S.r.l. 25%, Calocchi Enrico 10%, SINTESI S.r.l. 30%.
- La società ha sede a Verona, ha realizzato un impianto di cogenerazione di 1 MW in Comune di Carmignano di Brenta e deve fornire calore alle scuole del Comune. L'impianto viene alimentato da grassi animali prodotti dalla ditta Salgaim che, attraverso la controllata ECOFIN, è socio di ONENERGY. Il volume d'affari realizzato nel 2014 è stato di € 1.705.595.
- Il Bilancio 2014 chiude con un utile di € 340 e l'esercizio 2013 si era chiuso con una perdita di € 131. La società ha 2 dipendenti.

Con specifico riferimento alle suddette società, nelle quali il Comune detiene una partecipazione indiretta per il tramite di ETRA S.p.A., si dà atto che, ai fini di una determinazione condivisa con gli altri enti locali soci di ETRA S.p.A., ETRA S.p.A. medesima sta vagliando le possibili soluzioni per l'attuazione del piano di razionalizzazione, soluzioni che avrà cura di prospettare, nel più breve termine possibile, ai Comuni soci, così da poter avviare, anche con riferimento a dette partecipazioni, il piano di razionalizzazione come richiesto dalla disposizione di cui all'art. 1, commi 611 e ss., della L. 190/2014.